

Le Specialità Tradizionali Garantite

Nicolò Tudorov

Servizio promozione, statistica agraria e marketing



Il regime di qualità “Specialità Tradizionale Garantita (Stg)”, istituito nel 1992-1993, non ha riscontrato l’interesse, presso i produttori, dei regimi Dop e Igp. Infatti, a fine 2016, nell’UE erano stati registrati 619 Dop, 706 Igp e solo 53 Stg (in Italia: 165 Dop, 122 Igp e 2 Stg, Mozzarella e Pizza napoletana).

La differenza principale tra il regime Stg e i regimi Dop e Igp è l’assenza del “requisito” dell’origine. Le Dop e le Igp tutelano il legame tradizionale tra un prodotto, le sue qualità e il luogo d’origine, mentre le Stg tutelano la tradizionalità di un prodotto, ma non la sua origine: approvato il disciplinare di produzione, chiunque nell’UE, se rispetta il disciplinare e ottiene la certificazione di conformità da un organismo di controllo, potrà usare il nome e il simbolo della Stg. La Stg viene quindi percepita dai produttori come una tutela più debole rispetto a Dop e Igp, perché non consente di delimitare il territorio di produzione.

In realtà, la Stg viene impropriamente accostata a Dop e Igp nell’esame dei regimi di qualità UE. Si tratta, infatti, di uno strumento diverso. L’utilità della registrazione Stg si evidenzia quando è necessario proteggere una tradizione, in situazioni ove questa non possa essere protetta da una Dop o una Igp: definendo un disciplinare di produzione associato alla denominazione del prodotto, i produttori non potranno tutelarsi da concorrenti provenienti da altre parti dell’UE, ma potranno tutelarsi da concorrenti che, sfruttando la notorietà di una denominazione, immettano sul mercato prodotti diversi (diversa ricetta/diversi ingredienti) o di qualità inferiore. Stabilisce un limite al di sotto del quale, in termini di qualità, non è possibile scendere. Vengono esclusi

dal mercato i *competitors* che concorrono sul basso prezzo.

La Commissione europea, in realtà, era inizialmente intenzionata ad abolire le Stg. Così il Libro bianco sulla qualità: *la Commissione propone di esplorare la possibilità di introdurre la dicitura “prodotto tradizionale” come termine riservato definito nelle norme di commercializzazione (cfr. sezione 4.2 sopra) e di abolire il regime vigente*¹.

A questa posizione della Commissione europea avevano preventivamente risposto le parti interessate nel corso della consultazione seguita alla pubblicazione del Libro verde², come la Commissione, nello stesso Libro bianco, riconosce: *nonostante lo scarso interesse per questo regime, i partecipanti alle consultazioni sono propensi a difenderlo*.

Interviene il Consiglio dell’Unione europea, che dà alla Commissione la linea politica da seguire nella preparazione del pacchetto qualità, invitandola tra l’altro a mantenere lo schema Stg e, anzi, a migliorarlo³. La Commissione europea inserisce il regime Stg nella proposta legislativa presentata al Consiglio e al Parlamento europeo, e nella norma approvata nel 2012⁴.

La grande novità del pacchetto qualità è l’esclusione dal regime delle registrazioni senza riserva

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli - COM(2009)234.

² Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità - COM(2008) 641.

³ *The Council [...] notes that the “traditional specialties guaranteed (TSG)” scheme has yet to prove its potential but believes that the TSG scheme can still play an important role in the future and therefore invites the Commission to explore effective ways for improving the scheme. Special Committee on Agriculture, 15 June 2009, 10722/09.*

⁴ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

del nome. Nel precedente Regolamento Stg⁵, infatti, era prevista la possibilità di registrare una denominazione senza riserva di nome. Anzi, questa possibilità era la norma, come attestato dall'articolo 13 comma 1 del Regolamento, ove si specifica che *i nomi registrati possono continuare ad essere utilizzati nell'etichettatura dei prodotti che non corrispondono al disciplinare registrato, ma in tal caso non è possibile apporre l'indicazione "specialità tradizionale garantita", né la sua abbreviazione "Stg", né il relativo simbolo comunitario*. La riserva del nome, ovvero l'impossibilità di usare il nome registrato al di fuori del disciplinare registrato a Bruxelles, era inserita come deroga alla norma, all'articolo 13, comma 2⁶. Per meglio comprendere il significato di questa distinzione valga l'esempio della "Mozzarella", registrata senza riserva di nome: chiunque può produrre un alimento denominato "Mozzarella", ma solo chi rispetta il disciplinare può associarla alla dicitura Stg. Se la "Mozzarella" fosse stata registrata con riserva di nome, solo chi avesse seguito il disciplinare di produzione avrebbe potuto immettere in commercio un prodotto denominato "mozzarella", accompagnato dalla dicitura Stg, mentre chi non avesse seguito il disciplinare registrato avrebbe dovuto cambiare la denominazione del proprio prodotto. Rimane in vigore una deroga per i prodotti registrati senza riserva di nome prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, per cui i due prodotti Stg italiani, entrambi senza riserva di nome (la "Mozzarella", appunto, e la "Pizza napoletana"), possono mantenere la registrazione - senza riserva di nome - fino alla data limite del 4 gennaio 2023⁷. La *ratio* della riforma è bene illustrata dalla Commissione europea, quando spiega che *il regime attuale (vale a dire ex Regolamento (CE) n. 509/2016) consente di registrare un nome a fini*

*identificativi, senza riserva d'uso del nome nell'Unione. Poiché tale possibilità non è stata compresa appieno dai soggetti interessati e poiché la funzione di identificare i prodotti tradizionali può essere realizzata meglio a livello nazionale o regionale in applicazione del principio di sussidiarietà, è opportuno eliminare tale possibilità*⁸. E le funzioni che venivano svolte dalla registrazione senza riserva di nome, da quale istituto vengono svolte? Per la Commissione europea, va applicato il principio della sussidiarietà: *il compito di pubblicizzare i prodotti tradizionali senza tutelarli può essere eseguito più efficacemente a livello nazionale (o regionale) e un'azione a livello dell'Unione europea non è giustificata*⁹. E, ancora, *il funzionamento dei regimi di etichettatura che hanno lo scopo di identificare i prodotti con determinate caratteristiche, che non incidono sulla protezione o sulla riserva del nome a livello dell'Unione, può essere gestito in modo del tutto efficace dalle autorità nazionali. Per questo motivo, la proposta riveduta del regime sulle «specialità tradizionali garantite» elimina la possibilità di registrare denominazioni non protette*¹⁰.

Spetta agli Stati membri, quindi, regolamentare questo istituto. E in Italia uno strumento esiste. Si tratta del registro dei *Prodotti Agroalimentari Tradizionali*¹¹ - e questo strumento - sì - ha avuto un notevole successo, tanto che nel giugno 2016 (ultima revisione dell'elenco) risultavano repertoriati 4.965 prodotti in tutto il Paese (163 in Friuli Venezia Giulia).

In conclusione, la principale innovazione introdotta dal pacchetto qualità è stata l'eliminazione dal regime delle Specialità Tradizionali Garantite registrate senza riserva di nome, novità che ha rafforzato il regime, fornendo ai produttori dell'Unione europea uno strumento più efficace per proteggere il proprio *savoir faire* tradizionale, mentre in applicazione al principio di sussidiarietà, spetta agli stati membri istituire strumenti di registrazione di denominazioni a fini identificativi.

⁵ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

⁶ *Una specialità tradizionale garantita può tuttavia essere registrata con riserva del nome a favore del prodotto agricolo o alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato [...]. A decorrere dalla pubblicazione [...] il nome non può più essere utilizzato nell'etichettatura di prodotti agricoli o alimentari analoghi, che non corrispondono al disciplinare registrato, nemmeno se non è accompagnato dall'indicazione «specialità tradizionale garantita», dall'abbreviazione «STG» o dal relativo simbolo comunitario.*

⁷ Regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 25, comma 2.

⁸ Regolamento (UE) n. 1151/2012, Considerando n. 35.

⁹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli - COM(2010)733, p. 9.

¹⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli - COM(2010)733, p. 9.

¹¹ Decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.